



Camera di Commercio
Venezia Giulia

STATUTO

Approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 11/CC dd. 28.04.2017

Pubblicazione all'Albo camerale dal 15 al 30 maggio 2017

Indice

TITOLO I Principi generali

articolo 1	Natura e finalità
articolo 2	Sede, uffici distaccati
articolo 3	Logo camerale
articolo 4	Sistema camerale e principio di sussidiarietà
articolo 5	Adesione all'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e Coordinamento di funzioni delle Camere di Commercio regionali
articolo 6	Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio
articolo 7	Autonomia statutaria
articolo 8	Autonomia regolamentare
articolo 9	Trasparenza
articolo 10	Qualità dei servizi
articolo 11	Amministrazione digitale
articolo 12	Pari opportunità

TITOLO II L'Organizzazione della Camera di Commercio

articolo 13	Gli organi camerale
-------------	---------------------

Capo I Il Consiglio

articolo 14	Composizione del Consiglio camerale
articolo 15	Competenze del Consiglio camerale
articolo 16	I Consiglieri camerale
articolo 17	Regolamento del Consiglio camerale
articolo 18	Funzionamento del Consiglio camerale
articolo 19	Rappresentante dei liberi professionisti in seno al Consiglio camerale

Capo II La Giunta

articolo 20	Composizione della Giunta camerale
articolo 21	Competenze della Giunta camerale
articolo 22	I Componenti della Giunta camerale
articolo 23	Regolamento della Giunta camerale
articolo 24	Funzionamento della Giunta camerale
articolo 25	Giunta camerale integrata

Capo III Il Presidente e il Vicepresidente

- articolo 26 Il Presidente della Camera di Commercio
articolo 27 I Vicepresidenti della Camera di Commercio

CAPO IV Disposizioni comuni ai capi precedenti

- articolo 28 Mozione di sfiducia al Presidente e alla Giunta
articolo 29 Obbligo di astensione

Capo V Il Collegio dei Revisori dei conti

- articolo 30 Composizione del Collegio dei Revisori dei conti
articolo 31 Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti
articolo 32 Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

Capo VI Assetto organizzativo

- articolo 33 Ordinamento degli Uffici
articolo 34 Personale
articolo 35 Il Segretario Generale
articolo 36 Le funzioni dei Dirigenti
articolo 37 Monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
articolo 38 O.I.V. – Organismo Indipendente di Valutazione

TITOLO III Le funzioni camerali e le procedure amministrative

- articolo 39 Funzioni camerali
articolo 40 Funzioni di regolazione
articolo 41 Risoluzioni alternative delle controversie
articolo 42 Ulteriori funzioni regolative e giustiziali
articolo 43 Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

TITOLO IV

Le Aziende speciali e gli Strumenti di partecipazione strategica

articolo 44 Partecipazioni della Camera di Commercio

Capo I Le Aziende speciali

articolo 45 Aziende speciali
articolo 46 Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende speciali
articolo 47 Organi e norme di funzionamento delle Aziende speciali
articolo 48 Collegio dei Revisori delle Aziende speciali
articolo 49 Mezzi finanziari delle Aziende speciali

Capo II Strumenti di partecipazione strategica

articolo 50 Partecipazioni a Società, Consorzi e altri organismi
articolo 51 Rappresentanti camerale in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni
articolo 52 Consulte, accordi di programma e conferenze di servizi

TITOLO V

Ordinamento finanziario e patrimoniale

articolo 53 Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio
articolo 54 Fondo di Perequazione

TITOLO VI

Norme transitorie e finali

articolo 55 Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti
articolo 56 Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti
articolo 57 Revisione dello Statuto
articolo 58 Norme di rinvio
articolo 59 Norma transitoria

Allegato A - Composizione del Consiglio

Allegato B - Logo camerale

TITOLO I Principi generali

Articolo 1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia (di seguito anche "Camera di Commercio") istituita con DM 6 agosto 2015, è costituita dal sistema delle imprese insediate nella circoscrizione territoriale di competenza.
2. La Camera di Commercio Venezia Giulia è nata dall'accorpamento delle Camere di Commercio di Trieste e di Gorizia ed ha come finalità quella di promuovere tutte le imprese ed i rispettivi territori di origine che ne compongono la circoscrizione di competenza.
3. La Camera di Commercio nasce da un progetto politico-economico basato sull'opportunità di unire territori con caratteristiche omogenee partendo dall'unione delle istituzioni preposte al loro sviluppo economico. L'obiettivo è quello di amalgamare sistemi territoriali con comuni specificità geo-economiche, storiche e culturali, oltre che accomunati dalla presenza della medesima minoranza linguistica, per una loro maggiore competitività nel mondo globalizzato.
4. Ai sensi dell'articolo 1 primo comma della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni, la Camera di Commercio è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale, ed in quanto tale, ente esponenziale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
5. La Camera di Commercio nell'espletare i compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del sistema delle imprese appartenenti ai settori Agricoltura, Industria, Commercio e Artigianato, e di ogni altro settore economico dell'imprenditoria valorizzando - secondo il principio di sussidiarietà - l'autonomia e l'attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali e libere professioni.
6. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, dell'autoregolamentazione del mercato, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue una economia aperta che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell'impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese, delle professioni, dei consumatori e dei sindacati, manifestate anche attraverso le libere associazioni.
7. La Camera di Commercio si pone come soggetto promotore dell'attività propulsiva a favore delle imprese su un'area vasta che comprende la propria circoscrizione territoriale. La sua attività deve essere impostata su un'unitarietà di azione che garantisce anche il supporto alle specificità e ai distretti presenti sui territori.
8. Nei documenti di programmazione annuali devono essere garantite adeguate e proporzionali risorse per lo sviluppo dei territori e dei relativi settori economici che compongono la circoscrizione.
9. Ai fini della promozione dello sviluppo economico e delle imprese, deve essere garantita dignità e adeguato sostegno a tutta la circoscrizione, con particolare riferimento alle attività legate al capitale umano, all'innovazione tecnologica, all'internazionalizzazione ed al credito.
10. Nel Consiglio e nella Giunta Camerale deve essere data adeguata e proporzionale rappresentanza ai territori che compongono la circoscrizione.

Articolo 2

Sede, uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede legale in Trieste Piazza della Borsa 14, e sede secondaria in Gorizia Via Crispi 10; può dotarsi di uffici staccati in Comuni della circoscrizione.
2. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta camerale.

Articolo 3

Logo camerale

1. Il logo della Camera di Commercio è composto dalla rappresentazione dei loghi dei due enti accorpati rappresentanti principalmente l'immagine stilizzata del palazzo della Borsa di Trieste, con un'alabarda in sovrapposizione, per Trieste e l'immagine stilizzata del Mercurio alato in una forma circolare all'interno della quale sono raffigurati il castello di Gorizia, una spiga di grano, una ruota dentata e un martello, simboli dei settori produttivi, per Gorizia. I due loghi sono integrati dal segno identificativo del sistema camerale italiano composto da una C di "Camere di Commercio" ed una I di "Italia" che si allungano e si fondono formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave, all'interno del quale è inserita la denominazione "Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia". Il logo è in ogni caso coordinato con quello dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio.
2. Il logo si compone nel rispetto delle proporzioni e dei colori come da prospetto allegato (All. B). La modifica del logo non costituisce modifica dello Statuto

Articolo 4

Sistema camerale e principio di sussidiarietà

1. La Camera di Commercio è parte di un sistema e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea e nell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.

Articolo 5

Adesione all'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e Coordinamento di funzioni delle Camere di Commercio regionali

1. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio assicurando una aliquota delle sue entrate per il finanziamento ordinario della stessa.
2. La Camera di Commercio Venezia Giulia può esercitare congiuntamente con le altre Camere di Commercio della Regione Friuli Venezia Giulia funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale.
3. Quale Ente capoluogo di Regione, assicura il coordinamento dei rapporti tra le Camere di Commercio regionali e la Regione Friuli Venezia Giulia nonché con gli organi con circoscrizione regionale, per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più adeguatamente ed efficacemente essere realizzate a livello regionale.

4. La Camera di Commercio può aderire agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea, e può costituire reti informative locali e a livello regionale.

Articolo 6

Principi dell'attività amministrativa delle Camere di Commercio

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.
2. La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione Friuli Venezia Giulia (in seguito anche "Regione") e con altri Enti per lo svolgimento dell'attività prevista dalle normative vigenti.
3. Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni indicate che lo richiedono e, altresì, può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.
4. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, economicità e trasparenza.
5. La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione territoriale di competenza, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea. La Camera di Commercio coordina la propria attività ai programmi che concorre a determinare.

Articolo 7

Autonomia statutaria

1. La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo Statuto camerale ed i regolamenti camerale.
2. Lo Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle "peculiarità del sistema economico locale", l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerale.
3. Lo Statuto si ispira alla valorizzazione dei territori e delle attività della circoscrizione di competenza.
4. Lo Statuto, a norma di legge, è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 8

Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto.

2. I regolamenti interni riguardano il funzionamento del Consiglio, della Giunta ed altri ritenuti utili per l'organizzazione camerale. In quanto ente autonomo funzionale, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento nelle materie previste dalla normativa vigente, oltretutto in quelle delegate dallo Stato e dalla Regione ed in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto.

3. I regolamenti afferenti le predette materie sono deliberati dal Consiglio camerale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente statuto.

Articolo 9

Trasparenza

1. La Camera di Commercio Venezia giulia ispira la propria azione amministrativa al principio della trasparenza e dell'accessibilità delle informazioni relative ai propri fini istituzionali, alle attività realizzate e alle risorse impiegate per il loro perseguimento, in modo da consentire ai cittadini, alle imprese, ai consumatori e a tutti i portatori di interesse un controllo diffuso della propria azione amministrativa.

2. A tal fine l'ente camerale assicura il costante aggiornamento delle informazioni pubblicate sul proprio sito istituzionale, garantendo l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, performance, integrità e prevenzione della corruzione nel rispetto delle linee guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 10

Qualità dei servizi

1. La Camera di Commercio ha l'obiettivo di incrementare la qualità dell'attività e dei servizi amministrativi resi agli utenti.

2. Realizza l'efficienza ed il miglioramento dei propri servizi sia valorizzando la formazione del personale che attraverso l'utilizzo di procedure informatiche anche mediante opportuni accordi nell'ambito del sistema informatico e telematico pubblico e/o privato.

Articolo 11

Amministrazione digitale

1. La Camera di Commercio, in ottemperanza agli obblighi di legge, organizza la propria attività favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con gli utenti, al fine di garantire gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità imparzialità trasparenza, semplificazione e partecipazione del rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione

Articolo 12

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

2. In sede di designazione dei componenti il Consiglio camerale, si applicano le previsioni di legge o regolamentari vigenti.

3. In sede di elezione della Giunta, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge, almeno un componente dovrà essere di genere diverso dall'altro. Con apposito regolamento verranno definite le modalità per dar corso a tale norma.
4. In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali camerale, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Camerale e delle aziende speciali deve essere composto da almeno un componente di genere diverso.

Titolo II L'Organizzazione della Camera di Commercio

Articolo 13 *Gli organi camerale*

1. Sono organi camerale:
 - il Consiglio camerale
 - la Giunta camerale
 - il Presidente
 - il Collegio dei revisori dei conti.

CAPO I IL CONSIGLIO

Articolo 14 *Composizione del Consiglio camerale*

1. Il Consiglio camerale è composto da un numero di componenti determinato in base al numero delle imprese iscritte ovvero annotate nel registro delle imprese, ripartiti secondo la normativa vigente e rappresentanti i settori economici individuati in base alle disposizioni normative vigenti.
2. Fanno inoltre parte del Consiglio tre componenti di cui due in rappresentanza rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei Liberi professionisti, quest'ultimo designato dai Presidenti degli ordini professionali attivi nella circoscrizione territoriale dell'ente camerale, d'intesa tra loro.
3. La individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, viene stabilito nell'apposito allegato A, che costituisce parte integrante del presente Statuto e che è soggetto a periodico aggiornamento.
4. La costituzione del Consiglio avviene ai sensi di legge e dei decreti attuativi in vigore. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti che partecipano al procedimento di rinnovo dell'organo, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

5. La durata del mandato del Consiglio è di 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo e si rinnova a scadenza con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 15

Competenze del Consiglio camerale

1. Il Consiglio camerale determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio:

- a. predispone e delibera lo Statuto nonché tutti i regolamenti;
- b. elegge, secondo le previsioni di legge e di regolamento, tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta camerale, con distinte votazioni;
- c. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti designati dai competenti organi;
- d. determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della Camera di Commercio, previa adeguata consultazione delle imprese e delle relative associazioni di categoria;
- e. approva la relazione previsionale e programmatica che aggiorna annualmente il programma pluriennale;
- f. delibera il preventivo economico annuale, il suo aggiornamento ed il bilancio di esercizio sulla base della proposta della Giunta camerale;
- g. svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività dallo stesso deliberati;
- h. adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

3. Le modifiche dello statuto e gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare dell'Ente sono assunti dal Consiglio camerale con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

4. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

5. Nel periodo di eventuale *prorogatio* dell'organo consiliare fino all'insediamento del nuovo Consiglio, non è possibile l'adozione di modifiche dello statuto, emanazione e modifica dei regolamenti, atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 16

I Consiglieri camerali

1. I Consiglieri esercitano collegialmente le loro funzioni, con piena libertà d'espressione e di voto, senza vincolo di mandato. Sulle materie di competenza del Consiglio, non è consentita ai singoli Consiglieri alcuna delega di funzioni, generica o per materia.

2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
- b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale;

- d) ottenere copia dei verbali delle sedute del Consiglio e della Giunta, dei provvedimenti adottati e degli atti richiamati.
3. I Consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. I consiglieri decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso di ripetuta e ingiustificata assenza dalle sedute. Il provvedimento di decadenza è adottato dall'autorità competente per la nomina.
5. Le dimissioni dei Consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale. Le dimissioni sono irrevocabili.
6. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio di durata del mandato del Consiglio.

Articolo 17

Regolamento del Consiglio camerale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio camerale sono disciplinati, in conformità alla legge ed allo Statuto, dal regolamento interno adottato dallo stesso secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Articolo 18

Funzionamento del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedano una maggioranza qualificata. Non è ammessa la delega di voto.
2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio camerale sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge e/o dal presente statuto.
3. La convocazione del Consiglio, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora della riunione, è fatta dal Presidente mediante posta elettronica certificata, da trasmettersi a ciascun Consigliere e a ciascun Revisore almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Per tali comunicazioni il domicilio digitale dei destinatari è quello dichiarato all'ente camerale. Ai Consiglieri che comunicano esclusivamente un indirizzo di posta elettronica ordinaria, spetta l'onere di comunicare tempestivamente l'avvenuta ricezione della mail.
4. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito con le stesse modalità descritte al precedente comma, almeno 48 ore prima della seduta.
5. Gli allegati e i documenti destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione sono messi a disposizione dei Consiglieri e dei Revisori in formato digitale, con l'utilizzo della tecnologia internet-intranet, di norma almeno 48 ore prima della riunione e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima della riunione, salvo diversi e più ampi termini previsti dal regolamento.
6. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni per l'approvazione del bilancio di esercizio, per l'aggiornamento del preventivo economico, per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica e per l'approvazione del preventivo economico annuale, entro i termini previsti dalla legge.

7. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richiama il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in tale ultimo caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.

8. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti, la proposta si intende respinta. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto a meno che l'adozione dello scrutinio palese non venga deliberata all'unanimità dei componenti il Consiglio presenti alla seduta per la votazione. L'elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto a meno che il Consiglio decida all'unanimità diversamente.

9. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti o esponenti delle Organizzazioni rappresentative delle imprese, nonché rappresentanti degli organismi nazionali del sistema camerale.

10. A meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi, le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone fisiche e di quelle indicate nel regolamento consiliare.

11. Oltre ai componenti del Consiglio, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì, su indicazione del Segretario Generale, funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta.

12. Le sedute del Consiglio camerale avvengono alternativamente tra la sede principale e quella secondaria oppure in altre sedi nel territorio italiano purché, in quest'ultimo caso, sia garantito l'audio/video collegamento.

13. Le sedute del Consiglio camerale possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede.

E' pertanto necessario che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi collegiali oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 19

Rappresentante dei liberi professionisti in seno al Consiglio camerale

1. Del Consiglio camerale fa parte un rappresentante dei liberi professionisti la cui

designazione spetta, ai sensi della normativa vigente, ai Presidenti degli Ordini professionali attivi nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio, d'intesa tra loro.

CAPO II **LA GIUNTA**

Articolo 20

Composizione della Giunta camerale

1. La Giunta camerale è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a 5 eletti dal Consiglio camerale secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente, e dura in carica cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio.
2. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso dall'altro.
3. La Giunta elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto – o a votazione palese se lo richiede l'unanimità dei componenti presenti – due Vice Presidenti tra i quali il vicario che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

Articolo 21

Competenze della Giunta camerale

1. La Giunta camerale è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio:
 - a) predispone per l'approvazione del Consiglio, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento nonché il bilancio d'esercizio;
 - b) definisce, nell'ambito del preventivo economico, e con gli opportuni provvedimenti, le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare destinando le relative risorse;
 - c) riferisce al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio d'esercizio, sulla propria attività e sull'attuazione degli indirizzi espressi nel preventivo e nella relazione programmatica;
 - d) su proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale ed i relativi aggiornamenti in caso di variazioni che comportino maggiori oneri complessivi;
 - e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di Consulte, di gestioni e di aziende speciali;
 - f) nomina e revoca, o designa, i rappresentanti camerali negli organismi esterni;
 - g) delibera l'istituzione e/o la soppressione di uffici distaccati entro il territorio circoscrizionale di competenza e laddove specifici interessi del sistema delle imprese lo richiedano;
 - h) designa il Segretario Generale;
 - i) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera b);

- l) approva, su proposta del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente, le linee fondamentali di ordinamento degli uffici ed adotta il programma triennale del fabbisogno di risorse umane;
 - m) nomina, su proposta del Segretario Generale, il Dirigente che assume le funzioni vicarie del Segretario Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali;
 - n) verifica, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
 - o) richiede pareri e consulenze nelle materie di competenza;
 - p) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti, ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - q) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio regolamento interno.
3. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi, la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
4. Spettano alla Giunta tutte le funzioni che non siano specificatamente attribuite dalla legge, dal regolamento e dal presente Statuto al Consiglio, al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.
5. Nel periodo di *prorogatio* la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti.

Articolo 22

I Componenti della Giunta camerale

- 1. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato. Ad essi non è consentita alcuna delega di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
- 2. I componenti della Giunta sono eletti dal Consiglio secondo la normativa sugli organi collegiali camerali vigente e dura in carica cinque anni in coincidenza della durata del Consiglio.
- 3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso dall'altro.
- 4. La Giunta nomina tra i propri componenti i Vicepresidenti.
- 5. Il mandato di componente della Giunta camerale è rinnovabile una sola volta.
- 6. I componenti della Giunta cessano dalla carica per dimissioni, morte o decadenza. I componenti della Giunta decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e nel caso di cessazione dalla carica di Consigliere.
- 7. Le dimissioni dei componenti della Giunta camerale sono presentate per iscritto e comunicate al Consiglio, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
- 8. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazione a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
- 9. La cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. In tale caso l'organo rimane tuttavia in carica sino all'elezione da parte del Consiglio della nuova Giunta.

10. Ai sensi della vigente normativa, l'incarico di componente della Giunta è svolto a titolo gratuito. E' previsto il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative.

Articolo 23

Regolamento della Giunta camerale

1. La Giunta camerale adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti e secondo le modalità di cui al presente Statuto. Il regolamento è comunicato al Consiglio ed è sottoposto alle medesime forme di pubblicità del presente Statuto.

2. Il regolamento interno della Giunta camerale stabilisce le modalità di convocazione, i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni, le modalità di trattazione degli affari da parte dell'organo, la verbalizzazione e la sottoscrizione delle deliberazioni.

Articolo 24

Funzionamento della Giunta camerale

1. Le sedute della Giunta camerale sono valide con la partecipazione personale di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Le deliberazioni di competenza della Giunta camerale sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

3. La convocazione della Giunta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, del luogo e dell'ora della riunione, è fatta dal Presidente mediante posta elettronica certificata, da trasmettersi a ciascun componente e a ciascun Revisore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Per tali comunicazioni il domicilio digitale dei destinatari è quello dichiarato all'ente camerale. Ai componenti di Giunta che comunicano esclusivamente un indirizzo di posta elettronica ordinaria, spetta l'onere di comunicare tempestivamente l'avvenuta ricezione della mail.

4. La Giunta camerale può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito, con le stesse modalità descritte al precedente comma, almeno 48 ore prima della seduta.

5. Gli allegati e i documenti destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della riunione sono messi a disposizione dei componenti e dei Revisori in formato digitale, con l'utilizzo della tecnologia internet-intranet, di norma almeno 48 ore prima della riunione e, nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima della riunione.

6. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto a parità di voti, la proposta si intende respinta. Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta lo scrutinio segreto a meno che l'adozione dello scrutinio palese non venga deliberata all'unanimità dei componenti la Giunta presenti alla seduta per la votazione.

7. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

8. Il Presidente ha la facoltà di invitare alle sedute della Giunta camerale, senza diritto di

voto, personalità del mondo istituzionale, economico ed esperti dotati di comprovata professionalità.

9. Quando la metà più uno dei componenti della Giunta camerale ha dato le proprie dimissioni, i membri restanti si intendono decaduti e il Consiglio provvede, tempestivamente, alla nuova elezione dell'intero collegio.

10. Le riunioni del Giunta camerale si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle stesse condizioni previste dal precedente art. 18, di cui si darà atto nei relativi verbali.

11. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. Intervengono altresì, su indicazione del Segretario Generale, funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata dal Presidente per la trattazione di argomenti particolari.

Articolo 25

Giunta camerale integrata

1. La Giunta camerale viene integrata ai sensi dell'art. 3 comma 5 e dell'art. 5 comma 5 della Legge 27.12.1975 n. 700, per adempiere ai compiti di gestione dello strumento agevolativo del Fondo Gorizia e dell'Azienda Speciale Zona Franca.

2. La Giunta Camerale Integrata, adotta tutti i provvedimenti e gli atti inerenti la gestione ed il funzionamento dello strumento agevolativo del Fondo Gorizia e dell'Azienda Speciale Zona Franca esercitando collegialmente le funzioni attribuitele dalle leggi in materia e dallo Statuto dell'Azienda Speciale.

3. Il funzionamento della Giunta Camerale Integrata è disciplinato da idoneo e specifico regolamento, dalla stessa approvato.

CAPO III

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Articolo 26

Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

3. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta, di norma nella prima riunione utile, per la ratifica.

4. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale.
5. Dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e può essere rieletto per una sola volta.
6. Il Presidente della Camera di Commercio cessa dalla carica per dimissioni, morte o decadenza.
7. Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto e comunicate al Consiglio, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Le cause di decadenza sono stabilite dalla legge.

Articolo 27

I Vicepresidenti della Camera di Commercio

1. Possono essere nominati due Vicepresidenti della Camera di Commercio eletti dalla Giunta camerale, a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
2. La Giunta dovrà definire quale dei due Vicepresidenti svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.
3. Qualora la carica di presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente vicario assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro 90 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Articolo 28

Mozione di sfiducia al Presidente e alla Giunta

1. Il Presidente e i componenti della Giunta cessano dalla carica, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, anche per approvazione di una mozione di sfiducia nei loro confronti approvata dal Consiglio. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o dell'intera Giunta può essere presentata solo:
 - a. qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo economico annuale o il bilancio di esercizio;
 - b. per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o dell'intera Giunta è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti sulla base di una motivata proposta presentata da almeno la metà dei consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare e deve contenere altresì l'indicazione del nuovo candidato a Presidente.
4. La mozione di sfiducia nei confronti dell'intera Giunta, da assumere con la maggioranza di cui al comma precedente, contiene, oltre alle motivazioni ed alle linee programmatiche, la

lista dei candidati a componente della Giunta camerale. Nella stessa seduta si procede alla elezione della nuova Giunta secondo le procedure previste dalla legge. La cessazione dalla carica di oltre metà dei componenti della Giunta camerale ne comporta la decadenza. La Giunta camerale rimane tuttavia in carica sino all'elezione della nuova Giunta.

Articolo 29

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal dirigente con funzioni vicarie o dal componente del Consiglio camerale o della Giunta più giovane di età.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 30

Composizione del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge.
2. E' composto da tre componenti effettivi designati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Il Consiglio può nominare tre revisori supplenti, se designati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni dalla data di adozione delle delibera di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente. In caso di mancata designazione e di sostituzione dei membri si applica quanto previsto dalla legge vigente.
4. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio, il Presidente chiede al Presidente della Giunta regionale di provvedere alla designazione del sostituto che sarà poi nominato dal Consiglio. Il Revisore così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.

Articolo 31

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti

1. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità vigenti, tra i componenti almeno uno dovrà essere di genere diverso da quello degli altri.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

Articolo 32

Competenze del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta camerale; redige una relazione al preventivo annuale ed alle sue variazioni; collegialmente esprime parere sugli atti deliberativi della Giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonché sugli schemi di delibere di Giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie, riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo, sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti svolge altresì i compiti sanciti dal regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.
4. Al Collegio dei Revisori si applicano in quanto compatibili le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

CAPO VI ASSETTO ORGANIZZATIVO

Articolo 33

Ordinamento degli uffici

1. L'ordinamento delle Aree e degli Uffici, nonché dei Servizi ove istituiti, della Camera di Commercio spetta alla Giunta, su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei Dirigenti, secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
2. Le Aree e gli Uffici, nonché i Servizi ove istituiti, sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, professionalità e responsabilità, delle pari opportunità tra uomini e donne ed a quello di distinzione tra indirizzo e controllo ed attuazione e gestione dell'azione amministrativa.

Articolo 34

Personale

1. Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione e cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità. Garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Articolo 35

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale sovrintende all'attività dell'amministrazione camerale coordinando l'attività dei dirigenti ed assegna ai dirigenti i budget di spesa preventivamente definiti dalla Giunta Camerale; ad esso spettano, oltre alle funzioni sancite dalla legge e dal presente Statuto, quelle disciplinate dal regolamento di gestione patrimoniale e finanziaria e dal regolamento di organizzazione e quelle di segretario degli organi collegiali.
2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti, opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente e dalla Giunta camerale.
3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta camerale e nominato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. La Giunta camerale, con propria delibera su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale.
5. Il Segretario Generale può assumere la carica di Direttore delle Aziende Speciali camerale.

Articolo 36

Le funzioni dei Dirigenti

1. Ai dirigenti preposti alla direzione degli uffici spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante poteri di spesa, nell'ambito del budget direzionale loro assegnato dal Segretario Generale.
2. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, rispetto agli obiettivi fissati dalla Giunta.
3. I dirigenti camerale esercitano i compiti previsti dalla legge e specificati dal presente Statuto e dai regolamenti.
4. I dirigenti camerale gestiscono il budget loro assegnato in ossequio alle disposizioni di legge vigenti.
5. La direzione degli uffici della Camera di Commercio è attribuita dal Segretario Generale a personale dipendente della Camera di Commercio con idonea qualifica funzionale, nonché a dirigenti esterni con contratto a tempo determinato in presenza dei presupposti e secondo le

modalità previste dalla vigente normativa.

6. Degli incarichi di funzioni dirigenziali è data comunicazione al Consiglio camerale, allegando la scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

7. Con il regolamento di organizzazione sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

Articolo 37

Monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività

1. La Camera di Commercio adotta le iniziative necessarie ed utili, a mezzo di apposito Regolamento, per il recepimento e attuazione della normativa riguardante il controllo interno, il controllo di gestione, la valutazione del personale, il controllo strategico, la qualità dei servizi pubblici.

Articolo 38

O.I.V. - Organismo Indipendente di Valutazione

1. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance della Camera di Commercio, esercita, in piena autonomia, le attività previste dalle disposizioni vigenti.

Titolo III

Le funzioni camerali e le procedure amministrative

Articolo 39

Funzioni camerali

1. La Camera di Commercio svolge la propria attività adottando i principi di democraticità, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

2. La Camera di Commercio svolge le funzioni che rientrano istituzionalmente nella sua competenza ed esercita le funzioni attribuite dalle disposizioni di legge vigenti, dai regolamenti e dal presente Statuto.

3. Oltre alle funzioni di cui al secondo comma, la Camera di Commercio svolge tutte le funzioni nelle materie amministrative ed economiche concernenti il sistema delle imprese che la Costituzione o la legge non attribuiscono alle amministrazioni statali o alla Regione, secondo il principio di sussidiarietà e omogeneità, nonché le funzioni delegate o conferite dallo Stato e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

4. La Camera di Commercio, direttamente o mediante Aziende speciali esercita le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati - anche individuali - comunicati dalle imprese e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative.

5. La Camera di Commercio svolge le proprie funzioni nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza. A tal fine opera in collaborazione con le altre Camere di Commercio e con

l'Unione Nazionale anche mediante l'organizzazione di servizi comuni ed integrati.

6. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive nell'ambito delle proprie competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese.

7. La Camera di Commercio può svolgere l'attività di editoria nel rispetto delle norme in vigore.

Articolo 40

Funzioni di regolazione

1. La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni garantendo imparzialità e terzietà rispetto a tutti i soggetti del mercato dei quali cura lo sviluppo nell'ambito dell'economia locale.

2. La Camera di Commercio esercita le funzioni previste dalla normativa vigente, previa adozione dei relativi regolamenti.

3. Nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale, la Camera di Commercio assicura la raccolta, la diffusione e l'applicazione degli usi e delle consuetudini.

Articolo 41

Risoluzioni alternative delle controversie

1. La Camera di Commercio, anche in collaborazione con altre Camere di Commercio o altri organismi, anche in forma associata, promuove e svolge attività di conciliazione, mediazione, arbitrato e composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Articolo 42

Ulteriori funzioni regolative e giustiziali

1. La Camera di Commercio, in collaborazione con altre Camere di Commercio o l'Unioncamere Nazionale, stabilisce con proprio regolamento le modalità di svolgimento dell'attività di predisposizione e promozione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni ed associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti nonché di controllo sulle clausole contrattuali al fine di garantire la trasparenza delle transazioni e la tutela dei contraenti deboli, la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice civile.

2. I relativi interventi sono deliberati dalla Giunta camerale che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale per il tramite del Presidente.

Articolo 43

Responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica

1. La Giunta camerale individua il responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica che sovrintende all'attività di controllo di conformità dei prodotti e degli strumenti di misura come da normativa vigente.

Titolo IV Le Aziende speciali e gli Strumenti di partecipazione strategica

Articolo 44

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali e per la realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse, nel rispetto della normativa vigente. La Camera di Commercio può altresì partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale, con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
3. La Giunta, sulla base di analisi costi/benefici e studi di fattibilità predisposti dagli uffici direttamente o mediante incarichi ad hoc, provvede indicando le attività costituenti la gestione caratteristica della forma di gestione prescelta e il loro collegamento con lo sviluppo economico dei territori interessati.

CAPO I LE AZIENDE SPECIALI

Articolo 45

Aziende speciali

1. La Camera di Commercio, per il raggiungimento della finalità di sostegno del sistema delle imprese e del mercato, può costituire, nel rispetto della normativa vigente, aziende speciali.
2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.
3. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari previste dal codice degli appalti, nonché in base a un proprio Statuto.
4. Le aziende speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende, in particolare con riferimento alla previsione dei costi, all'individuazione delle risorse organizzative, tecniche e finanziarie.
5. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio, verifica l'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
6. Le aziende speciali perseguono gli scopi previsti dagli indirizzi strategici della Camera di Commercio, sono dotate di autonomia gestionale nei limiti stabiliti dai propri statuti ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio. La Giunta delibera l'istituzione, la soppressione e gli statuti delle aziende speciali nell'ambito delle

indicazioni programmatiche del Consiglio camerale, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti la Giunta.

7. Nel quadro delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, erogano servizi a favore del sistema delle imprese e del mercato e svolgono anche attività strumentali ai servizi della Camera di Commercio.

8. Nel perseguimento dei propri scopi, le aziende speciali assicurano la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento delle attività, nel rispetto dei principi attinenti il soddisfacimento del pubblico interesse.

9. Le aziende speciali operano anche al di fuori dell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio, purché generino ricadute a favore degli interessi del sistema delle imprese e del mercato della provincia. Ispirano la propria azione ai principi di qualità e trasparenza, efficacia ed efficienza.

10. La Giunta, su proposta del Presidente, nomina e revoca gli amministratori delle aziende speciali, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende in modo da assicurare la professionalità e l'onorabilità degli stessi.

Articolo 46

Funzioni di indirizzo e vigilanza sulle Aziende speciali

1. Il Presidente, la Giunta ed il Segretario Generale della Camera di Commercio, al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera e le sue aziende speciali, esercitano, nei rispettivi ambiti di competenza, attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi e della direzione delle aziende stesse.

2. Gli organi della Camera di Commercio esercitano la vigilanza sulla gestione delle aziende speciali accertando, in particolare, l'osservanza degli indirizzi generali ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale anche attraverso i propri componenti nominati nei Consigli di Amministrazione delle aziende stesse.

Articolo 47

Organi e norme di funzionamento delle Aziende speciali

1. Sono organi delle aziende speciali il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Gli Amministratori delle aziende speciali sono nominati dalla Giunta camerale secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle aziende stesse.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque per la stessa durata della Giunta camerale che ha provveduto alla sua nomina. Alla scadenza il Consiglio di Amministrazione resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Organo.

4. Il preventivo economico ed il bilancio d'esercizio sono deliberati dai Consigli di Amministrazione delle aziende speciali e approvati dagli organi camerale nell'ambito dei bilanci della Camera di Commercio.

5. La carica di Direttore dell'azienda speciale è di norma conferita al Segretario Generale della Camera di Commercio. La Giunta, sentito il Segretario Generale, può tuttavia conferire detto incarico ad un dirigente camerale, ovvero a persona esterna di specifica e comprovata professionalità, con contratto di diritto privato.

6. Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del terziario della distribuzione e dei servizi.

Articolo 48

Collegio dei Revisori delle Aziende speciali

1. Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti, nominati in conformità alle vigenti normative specifiche.
2. Ai componenti del Collegio dei Revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.
3. La durata in carica del Collegio dei Revisori coincide con quella del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 49

Mezzi finanziari delle Aziende speciali

1. Le Aziende Speciali devono tendere all'autofinanziamento.
2. Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio nell'ambito del preventivo economico annuale, in relazione alla missione istituzionale dell'azienda;
 - c) contributi di altri enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;
 - d) altre eventuali entrate.

CAPO II

STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE STRATEGICA

Articolo 50

Partecipazione a Società, Consorzi e altri organismi

1. La Camera di Commercio può partecipare a società, consorzi ed associazioni, che abbiano oggetto compatibile con le finalità istituzionali, secondo le norme del codice civile e nel rispetto delle norme di contabilità e della normativa in materia di società a partecipazione pubblica.
2. Nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica prevista dalla vigente normativa, la Camera di Commercio limita le partecipazioni alle sole realtà strettamente strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Articolo 51

Rappresentanti camerali in Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni

1. La Giunta, su proposta del Presidente, nomina e revoca i rappresentanti della Camera di Commercio presso Aziende, Società, Consorzi ed Associazioni che devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace

gestione degli enti partecipati.

2. I medesimi rappresentanti redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente al quale sono preposti, che consegnano entro un mese dall'approvazione del bilancio e devono fornire, su richiesta del Consiglio e per quanto compatibile con i doveri propri dell'amministratore, informazioni dettagliate sulla gestione dell'ente e sui progetti di sviluppo. Il Presidente della Camera di Commercio ne informa il Consiglio camerale.

Articolo 52

Consulte, accordi di programma e conferenze di servizi

1. Al fine di promuovere e favorire la partecipazione di categorie e soggetti interessati, la Giunta può istituire Consulte, Commissioni e Gruppi di esperti su materie di preminente interesse delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori. Le Consulte esercitano funzioni di proposta e consultazione su tematiche di interesse economico che richiedono, nelle materie inerenti il sistema economico della provincia, un approfondimento ed un confronto tra i soggetti partecipanti, una specifica valutazione tecnica e proposte sui vari livelli politici ed istituzionali.

2. Tra le Consulte da istituire ne va prevista una dedicata a seguire i problemi socio-economici e le necessità della minoranza slovena.

3. La Camera di Commercio promuove e partecipa ad accordi di programma, al fine di realizzare opere ed interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia che richiedono l'azione integrata e coordinata di Regione, Enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche.

4. La Camera di Commercio indice e partecipa a conferenze di servizi, al fine di acquisire intese, concerti, nulla osta ed assensi e per confrontare gli interessi di altri enti pubblici ed istituzioni coinvolti in procedimenti amministrativi complessi.

5. La Camera di Commercio inoltre promuove o partecipa ad altre forme di accordo con la Regione ed altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune.

Titolo V

Ordinamento finanziario e patrimoniale

Articolo 53

Ordinamento sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio

1. La gestione della Camera di Commercio è regolata dalle disposizioni di legge in materia ed è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

Articolo 54

Fondo di perequazione

1. La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione

istituito presso l'Unione Italiana delle Camere di Commercio di cui alle disposizioni di legge vigenti.

Titolo VI Norme transitorie e finali

Articolo 55

Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio ed inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. I regolamenti Camerali sono pubblicati nel sito internet istituzionale della Camera di Commercio.
3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore presso le Camere di Commercio di Trieste e Gorizia, in quanto compatibili, purché non in contrasto con la legge e con lo Statuto stesso.

Articolo 56

Entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto camerale ed i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo telematico camerale.

Articolo 57

Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei consiglieri Camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge e/o dal presente statuto per l'approvazione dello Statuto medesimo.

Articolo 58

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio, contenuta nelle disposizioni di legge vigenti e nei relativi regolamenti di attuazione.

Articolo 59

Norma transitoria

1. Tutto quanto previsto in ordine all'elezione e composizione degli organi vale, salvo diversa previsione di legge, al momento del rinnovo del consiglio.

Allegato A

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Venezia Giulia è composto complessivamente di n. 23 membri di cui n. 20 in rappresentanza dei settori economici, secondo la seguente ripartizione:

Agricoltura	n. 1	(uno)
Artigianato	n. 3	(tre)
Industria	n. 4	(quattro)
Commercio	n. 4	(quattro)
Cooperative	n. 1	(uno)
Turismo	n. 2	(due)
Trasporti e spedizioni	n. 1	(uno)
Credito e Assicurazioni	n. 1	(uno)
Servizi alle imprese	n. 3	(tre)

Del Consiglio camerale fanno altresì parte tre consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, dei liberi professionisti, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

* * *

Allegato B

Logo camerale

